

Verona, 27 marzo 2013

**A TUTTO IL PERSONALE TECNICO E
AMMINISTRATIVO DEL COORDINAMENTO
EDILIZIA PRIVATA- CONTROLLO EDILIZIO E
AGIBILITA'**

Ordine di servizio n. 1 32 DEL 27.3.2013

OGGETTO: Domanda di rilascio del certificato di agibilità presentata oltre il termine contemplato dall'art. 25 del D.P.R. 380/01. Applicazione della relativa sanzione.

Come è noto, l'art. 24 comma II del D.P.R. 380/01 stabilisce che il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità; il termine entro cui presentare la domanda è fissato dall'art. 25 primo comma del D.P.R. 380/01 in 15 giorni dall'ultimazione dei lavori.

La mancata presentazione della suddetta domanda nel termine sopra indicato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da 77 a 464 euro**.

La modulistica in materia, pubblicata sul sito Internet del Comune di Verona dal 2011, contempla, nell'ipotesi di edilizia residenziale, la "domanda di agibilità e dichiarazione di fine lavori", mentre per lo Sportello Unico Attività Produttive, la "dichiarazione di fine lavori con attestazione di agibilità", ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 160/2010.

Tale presentazione contestuale comporta che le domande di agibilità relative a nuovi progetti il più delle volte non vengono presentate fuori termine.

Tuttavia si verifica spesso la fattispecie per cui viene presentata una domanda di agibilità in relazione ad una concessione edilizia o ad un permesso di costruire per i quali



**Comune
di Verona**

Coordinamento Edilizia Privata

la dichiarazione di fine lavori sia stata fatta diversi anni prima. In tale ipotesi il mancato rispetto del citato termine di 15 giorni per la presentazione della domanda implica la necessità di irrogazione della sanzione contemplata dal menzionato art. 24 del D.P.R. 380/01.

Poiché la suddetta disposizione normativa di cui all'art. 25 del D.P.R. 380/01 è entrata in vigore il 30 giugno 2003, la sanzione prevista verrà irrogata per domande di agibilità tardive relative a progetti per cui i lavori sono stati ultimati dopo tale data.

Si ritiene opportuno applicare una sanzione pari al doppio del minimo contemplato dal citato art. 25 (77 euro), ovvero **154,00 euro**.

Nel modulo aggiornato il richiedente dovrà barrare l'apposita casella della domanda di agibilità tardiva e versare il suddetto importo a titolo di sanzione all'atto della presentazione della domanda stessa.

Alla luce delle sovraesposte considerazioni

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

- 1) All'atto di presentazione di una domanda di agibilità oltre il termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori il richiedente dovrà versare, a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 380/01, l'importo di euro 154,00;
- 2) La suddetta sanzione viene irrogata limitatamente ai progetti la cui fine lavori sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.P.R. 380/01;
- 3) Il presente ordine di servizio avrà efficacia ed operatività a partire dal 2 aprile 2013.
- 4) I relativi introiti saranno imputati al capitolo di entrata n. 09860- 000 "sanzioni per agibilità tardive".

Coordinamento Edilizia Privata
Il Dirigente dott. Giovanni Uderzo